

XVIII legislatura

A.S. 2207:

"Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"

Maggio 2021
n. 223



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2021). Nota di lettura, «A.S. 2207: "Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"». NL223, maggio 2021, Senato della Repubblica, XVIII legislatura

INDICE

Articolo 1, commi 1-2 e 6-9 (<i>Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza</i>)	1
Articolo 1, commi 3-5 (<i>Superbonus 110%</i>)	4
Articolo 2 (<i>Rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione</i>).....	8
Articolo 3 (<i>Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0</i>).....	9
Articolo 4 (<i>Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC</i>).....	11
Articolo 5 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	14

Articolo 1, commi 1-2 e 6-9
(Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza)

Il comma 1 prevede l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

Il comma 2 dispone che le risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari siano ripartite sui programmi e gli interventi raffigurati dalla seguente tabella:

Ripartizione del Piano nazionale degli investimenti complementari

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totale
(milioni di euro)							
Let. a) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	1.750,00						
1 Servizi digitali e cittadinanza digitale	50,00	100,00	100,00	50,00	40,00	10,00	350,00
2 Servizi digitali e competenze digitali	0,73	46,81	26,77	29,24	94,69	51,76	250,00
3 Tecnologie satellitari ed economia spaziale	0,00	65,98	136,09	202,06	218,56	177,31	800,00
4 Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	350,00
Let. b) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze	1.780,00						
1 Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	220,00	720,00	320,00	280,00	160,00	80,00	1.780,00
Let. c) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili	9.760,00						
1 Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Bus	0,00	62,12	80,74	159,01	173,91	124,22	600,00
2 Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – Navi	45,00	54,20	128,80	222,00	200,00	150,00	800,00
3 Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità	150,00	360,00	405,00	376,90	248,10	10,00	1.550,00
4 Rinnovo del materiale rotabile	60,00	50,00	40,00	30,00	20,00	0,00	200,00
5 Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	150,00	150,00	90,00	337,00	223,00	50,00	1.000,00
6 Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)	25,00	50,00	100,00	100,00	100,00	75,00	450,00
7 Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	300,00	400,00	320,00	270,00	130,00	50,00	1.470,00
8 Aumento selettivo della capacità portuale	72,00	85,00	83,00	90,00	60,00	0,00	390,00
9 Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	20,41	52,79	68,93	46,65	47,79	13,43	250,00
10 Efficientamento energetico	3,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00
11 Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	80,00	150,00	160,00	140,00	160,00	10,00	700,00
12 Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade	20,00	50,00	30,00	50,00	100,00	50,00	300,00
13 Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica	200,00	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.000,00
Let. d) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura	1.455,24						
Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici 1 e aree naturali	207,70	355,24	284,90	265,10	260,00	82,30	1.455,24
Let. e) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute	2.387,41						
1 Salute, ambiente e clima	51,49	128,09	150,88	120,56	46,54	2,45	500,01
2 Verso un ospedale sicuro e sostenibile	250,00	390,00	300,00	250,00	140,00	120,00	1.450,00
3 Ecosistema innovativo della salute	10,00	105,28	115,28	84,28	68,28	54,28	437,40
Let. f) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico	6.880,00						
1 Polis" – Case dei servizi di cittadinanza digitale	0,00	125,00	145,00	162,62	245,00	122,38	800,00
2 Transizione 4.0	704,50	1.414,95	1.624,88	989,17	324,71	21,79	5.080,00
3 Accordi per l'Innovazione	100,00	150,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.000,00
Let. g) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia	132,90						
Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per strutture 1 penitenziarie per adulti e minori	0,00	2,50	19,00	41,50	57,00	12,90	132,90
Let. h) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	1.203,30						
Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e 1 acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	200,00	300,83	300,83	258,81	122,50	20,33	1.203,30
Let. i) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	500,00						
1 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Let. l) - Capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno	210,00						
1 Piani urbani integrati	80,00	80,00	30,00	20,00	0,00	0,00	210,00
Let. m) - Agevolazioni in materia di Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli	4.563,61						
Finanziamento degli interventi di cui ai commi 3 e 4	0,00	0,00	910,00	829,90	1.439,90	1.383,81	4.563,61
TOTALE RISORSE	2.999,83	6.025,79	6.750,10	6.184,80	5.459,98	3.201,96	30.622,46

Il comma 6 stabilisce che agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli investimenti complementari si applichino, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR ed eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma previsto dal comma 7.

Il comma 7 prevede che ai fini del monitoraggio degli interventi, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari. Si stabilisce che per gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche non previste dal PNRR, le informazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo relative alle opere sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e i sistemi collegati. Negli altri casi, ai fini del monitoraggio, è utilizzata la piattaforma informatica di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il comma 8 prevede che l'attuazione degli interventi costituenti aiuti di stato secondo la vigente normativa dell'UE sia soggetta alla procedura di notifica di cui all'art. 108, paragrafo, 3 del TFUE. Di conseguenza, i predetti interventi sono realizzati a fronte dell'intervenuta autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 9 concerne la copertura finanziaria del presente articolo e prevede che ai relativi oneri, determinati in 3.055,53 milioni di euro per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80 milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026, 2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno 2030, si provveda ai sensi dell'articolo 5.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Piano nazionale per gli investimenti complementari, comma 1 - maggiore spesa in conto capitale	2.999,83	6.025,79	5.840,10	5.354,90	849,50	4.749,95	3.389,88	2.699,79

La RT, oltre a descrivere la norma, aggiunge con riferimento ai commi 7 ed 8 di attuazione degli investimenti previsti dal Piano, che le disposizioni stabiliscono un breve rinvio al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per individuare, in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento. La RT sottolinea che si tratta nella maggior parte dei casi di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura del PNRR e quindi già definiti e valutati.

Per la RT l'estrema urgenza della formalizzazione di tali aspetti si rileva tenendo conto che la Commissione Europea, nell'ambito della Riforma della PA contenuta nel PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiungimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle risorse europee richieste dal nostro Paese e che sia quindi necessario procedere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti preliminari e connessi, già condivisi con le Amministrazioni responsabili, per l'attuazione degli investimenti nei tempi previsti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario indicato esplicitamente per ogni progetto/programma già dall'articolo 1, comma 1.

Al riguardo, in merito al riparto delle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari da destinare ai vari programmi e interventi si osserva che la RT non fornisce ulteriori informazioni circa le dotazioni assegnate sui capitoli interessati dei Ministeri coinvolti nonché relativamente alla spendibilità ed evoluzione della spesa dei singoli investimenti.

A tal proposito, si segnala che la dotazione finanziaria dei diversi programmi e interventi non assume un andamento univoco per le differenti tipologie di investimenti; infatti vi sono interventi che presentano un finanziamento maggiore negli anni centrali del periodo temporale considerato (2021-2026) mentre altri presentano un andamento più omogeneo nei vari anni, altri ancora si caratterizzano per un andamento crescente della spesa, altri invece per un andamento decrescente, infine altri ancora hanno una dotazione di risorse ondivaga negli anni. Tra l'altro, atteso che la RT per l'attuazione degli investimenti afferma che un decreto ministeriale individuerà i cronoprogrammi procedurali con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l'adozione delle fasi procedurali necessarie per l'attuazione dell'investimento, appare plausibile che allo stato attuale per alcuni interventi si sia ancora in una fase di definizione e valutazione, rendendo necessario fornire ulteriori chiarimenti circa la rappresentazione delle dotazioni di risorse così come effettuate in norma.

Si evidenzia poi che alla lettera h) del comma 2 viene indicato che le risorse assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riferiscono alle annualità dal 2022 al 2026 ma al punto 1 successivo con riferimento ai contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo viene inserita una dotazione di 200 milioni per l'anno 2021. Sul punto, al fine di ricomprendere le esatte annualità tra quelle oggetto di assegnazione, occorre acquisire l'avviso del Governo.

Infine, si segnala che la somma degli oneri di cui al presente articolo per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe essere pari a 2.995,93 milioni di euro, come risulta anche dall'allegato prospetto riepilogativo mentre invece il testo del comma 9 li determina in 3.055,53 milioni di euro.

Articolo 1, commi 3-5 (Superbonus 110%)

Le disposizioni in commento intervengono sulla disciplina di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020 relativo al c.d. *Superbonus 110%*¹. Nello specifico la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo in esame, con la modifica operata al comma 3-*bis* dell'art. 119, prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP - comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, istituiti nella forma di società in *house* - realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella misura del 110%, di cui ai commi da 1 a 3 del citato art. 119, spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 (per la legislazione vigente il termine è fissato al 31 dicembre 2022).

La lettera *b*) del comma 3, riscrive il comma 8-*bis* dell'art. 119 disponendo che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche la detrazione, in misura del 110%, spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo; per gli interventi effettuati dai condomini la medesima detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022². Inoltre per gli interventi effettuati dagli IACP, comunque denominati e dagli altri enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Il comma 4 ridetermina la copertura finanziaria di una parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 73, della legge n. 178 del 2020 relativa al Superbonus 110%: precisamente della parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nello specifico, la copertura è rideterminata come segue: 1.315, 4 mln di euro per l'anno 2023 (in luogo di 1.655,4 mln di euro), 1.310, 9 mln di euro per l'anno 2024 (a fronte di 1.468,9 mln di euro), 560, 1 mln di euro per l'anno 2025 (in luogo di 1.376, 1 mln di euro) e in 505, 79 mln di euro per l'anno 2026 (a fronte di 1.274 mln di euro).

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea e dei conseguenti aggiornamenti delle stime³, gli eventuali minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

La RT rappresenta che con il comma 3 si prorogano al 31 dicembre 2022 le agevolazioni relative al *Superbonus 110%* per gli interventi condominiali, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (SAL). Si dispone inoltre la proroga al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli IACP. Per gli interventi effettuati dai soggetti IACP per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2023.

¹ In materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma *bonus*, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

² Senza pertanto prevedere che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo.

³ Si prevede inoltre che gli aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ricorda quindi che la legislazione vigente prevede che per gli interventi condominiali per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori (SAL) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, l'agevolazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli IACP la legislazione vigente dispone l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 per gli interventi con il 60 per cento dei lavori effettuati.

Sulla base dei dati di spesa annua e della metodologia applicata ai fini della valutazione contenuta nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria, considerando la proroga stabilita, si stimano i seguenti effetti finanziari complessivi:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRPEF/IRES	9,6	58,2	-442,9	-347,1	-306,5	-307,8	130,9	74,1	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0
Credito	0	63,8	-236,4	-307,7	-307,7	-307,8	-70,9	-6,4	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/IRES	0	-23,9	89,6	-14,6	-8,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	-3,9	15,1	-2,5	-1,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	-5,7	19,2	4,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,9	113,4	-570	-671,9	-623,9	-615,6	60	67,7	29,8	24,5	25,4	30,5	-10,1	-3,4	0

Evidenzia che il comma 4 in esame ridetermina la copertura di cui all'articolo 1, comma 73, della L. n. 178 del 2020 relativa al *Superbonus* 110%, per la parte a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza ai sensi del comma da 1037 della medesima legge n. 178, in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione prevede, quindi, maggiori oneri per 340 milioni di euro per l'anno 2023, 158 milioni di euro per l'anno 2024, 816 milioni di euro per l'anno 2025 e 768,21 milioni di euro per l'anno 2026.

Pertanto gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4 sono pari a 5,7 milioni di euro per l'anno 2021, 27,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.019,3 milioni di euro per l'anno 2023, 829,90 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,90 milioni di euro per l'anno 2025, 1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro 2028, 10,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,40 milioni di euro per l'anno 2034. L'effetto netto di tali oneri è riportato al comma 2, lettera *m*), per gli anni dal 2023 al 2026.

Il comma 5 stabilisce che, in esito al monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall'Enea ed ai conseguenti aggiornamenti delle stime, i minori oneri previsti anche in via prospettica derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione eco bonus e sisma bonus, rispetto alla previsione tendenziale, siano vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi risultanti dal suddetto monitoraggio.

Al riguardo, si rileva che la RT si limita a indicare i valori finanziari che sono il risultato delle stime effettuate senza fornire in proposito alcun elemento informativo che possa consentire di ripercorrerle agevolmente al fine di verificarne il carattere prudenziale. Appare quindi insufficiente il rinvio ai dati di spesa annua ed alla metodologia indicata nella relazione tecnica di introduzione della norma originaria. In particolare, con riferimento al comma 3, si osserva che - diversamente da come fatto nelle quantificazioni precedenti - la stima non consente di analizzare gli effetti finanziari derivanti dalle diverse tipologie di spesa incentivate (efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, colonnine di ricarica dei veicoli elettrici), nonché gli effetti riconducibili in capo ai diversi soggetti beneficiari dell'agevolazione in parola (condomini, persone fisiche, IACP ed enti aventi le stesse finalità sociali); inoltre non vengono palesate le stime degli incrementi delle spese annue complessive relative alle diverse tipologie di agevolazioni, nonché degli inerenti effetti indotti.

Occorre sottolineare anche che non viene indicata la banca dati dalla quale dedurre l'andamento della "spesa annua"⁴; con riferimento a tale ultimo aspetto si osserva che le stime proposte in RT prevedono un recupero di gettito per gli anni 2021 e 2022 a titolo di *bonus* usufruito in termini di detrazione IRPEF/IRES e per il solo anno 2022 a titolo di *bonus* usufruito come contributo sotto forma di sconto in fattura⁵. Conseguentemente per l'anno 2021 si prevede un minor gettito in termini di IVA e per l'anno 2022 si prevedono minori entrate in termini di imposte dirette ed IRAP⁶. Tali andamenti inducono a ritenere che i dati di consuntivo evidenzino un minor tiraggio della detrazione in argomento rispetto a quanto scontato nei tendenziali; nel merito si rammenta che nella RT annessa alla ricordata legge di bilancio per il 2021⁷ era stato rappresentato che: "*in base ai primi dati forniti dall'ENEA circa il monitoraggio delle spese di riqualificazione energetica sostenute nel 2020..... le stime delle spese indicate nella RT originaria per l'anno 2020 vengono riviste riducendole di circa il 50 per cento*"⁸. Ciò detto, se la causa dell'andamento fosse quella ipotizzata, sarebbe necessario che venisse fornita una stima percentuale del minor tiraggio (come peraltro fatto nella suddetta RT annessa alla citata legge n. 178 del 2020) oppure che fossero indicati i dati a consuntivo di utilizzo del bonus, al fine di poter verificare gli andamenti finanziari esposti in RT.

Conseguentemente si osserva che, verosimilmente, gli effetti finanziari complessivi esposti nella tabella annessa alla RT in esame sembrano poter derivare da compensazioni, tra effetti di maggiore/minor gettito dovuti al minor tiraggio del

⁴ Si rammenta che la RT annessa all'ultimo provvedimento in materia di bonus 110% di cui all'articolo 1, comma 73 della L. n. 178 del 2020, aveva indicato come banca dati quella dell'ENEA.

⁵ Per il quale il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta a terzi.

⁶ Effetti riconducibili ad un verosimile minore effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimata nei provvedimenti precedenti.

⁷ Legge n. 178 del 2020.

⁸ Si rammenta che, in quella sede, gli effetti finanziari complessivi per i primi due anni (2021 e 2022) erano stimati in termini di maggior gettito.

beneficio in argomento (rispetto a quanto stimato in precedenza) ed effetti finanziari di maggiori/minori oneri in termini di proroga del bonus 110% contenuto nel comma all'esame; si rammenta che tale modalità di contabilizzazione contrasta con i principi di trasparenza e veridicità di bilancio che escludono compensi di partita. Per una chiara lettura delle risultanze finanziarie e per la dovuta verifica contabile, si rende opportuna la separazione di tutte le poste espresse in termini di maggiori o minori entrate e/o spese.

Alla luce di quanto esposto non è possibile verificare positivamente la stima presentata in quanto vengono indicati effetti finanziari netti di gettito che non consentono di valutare le singole misure proposte con la proroga in esame.

In ordine al comma 4 si riscontra che gli importi indicati per gli anni dal 2023 al 2026 - a valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del PNRR e che sono stati rimodulati con le disposizioni in commento - corrispondono a quelli che si leggono all'art. 73 della legge di bilancio per l'anno 2021⁹.

Sul punto la RT, peraltro, si limita a riportare i valori senza offrire informazioni che diano conto della rimodulazione effettuata.

Si evidenzia che la RT indica gli oneri complessivi derivanti dai commi 3 e 4, al lordo delle eventuali maggiori entrate rivenienti dalle disposizioni all'esame; per gli effetti netti, che tengono conto quindi anche delle risultanze finanziarie espresse in termini di maggior gettito, rinvia al comma 2, lettera *m*) del presente articolo per gli anni dal 2023 al 2026, di cui si dà positivo riscontro.

Inoltre - si legge nella RT con riferimento alle differenze (pari a 340 mln di euro per l'anno 2023, 158 mln di euro per l'anno 2024, 816 mln di euro per l'anno 2025 e 768,21 mln di euro per l'anno 2026) trattarsi di maggior onere. Detta qualificazione risulta corretta in relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 73, della legge di bilancio 2021. Poiché gli importi previsti dalla disposizione da ultimo citata a valere sul PNRR concorrevano alla copertura di oneri determinati derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 della legge di bilancio¹⁰, una rideterminazione per importi inferiori a valere sul PNRR determina che una parte degli oneri associati al comma 73 devono trovare copertura che è in effetti individuata nei saldi del provvedimento in esame.

Nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari prodotto a corredo del Decreto in commento, con riferimento al comma 4, si dà conto sui tre saldi di finanza pubblica per l'anno 2023 di un impatto finanziario in termini di minori entrate extra tributarie per 198, 67 mln di euro e di maggior spesa in conto capitale per 141, 33 mln di euro (nel complesso 340 mln di euro).

⁹ Si ricorda, in proposito, che gli importi indicati costituiscono soltanto una parte della copertura degli oneri derivanti dalle proroghe disposte dalla legge di bilancio ai commi da 66 a 72: ossia quella posta a carico del PNRR.

¹⁰ Valutati in 2.016 mln di euro per l'anno 2023, 1.836,7 mln di euro per l'anno 2024, 1.743,8 mln di euro per l'anno 2025 e 1.743,5 per l'anno 2026.

Con riferimento al monitoraggio previsto al comma 5, si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui le competenti Commissioni parlamentari sono destinatarie delle comunicazioni relative agli aggiornamenti delle stime. Dal tenore letterale delle disposizioni in commento, si tratterebbe di una mera informativa resa sul punto. Si suggerisce di valutare se rafforzare la previsione normativa prevedendo un maggior coinvolgimento del Parlamento al fine di consentire una verifica delle stime e non già una mera presa d'atto. A tal fine andrebbe valutata l'opportunità di accompagnare l'aggiornamento delle stime con una relazione tecnica e prevedere in proposito l'espressione di un parere parlamentare.

Infine si valuti se sia opportuno e prudente il vincolo di destinazione delle risorse rivenienti dai minori oneri previsti "*anche in via prospettica*" - derivanti dal monitoraggio degli effetti dell'agevolazione in discorso - alla proroga del termine del *bonus* in argomento. Sul punto si osservi che l'utilizzo di risorse "prospettiche" si presenta soggetto all'alea dell'effettiva riscossione (non essendo risorse acquisite a consuntivo) e che in tale contesto l'operazione di copertura anticipa di fatto la decisione parlamentare di eventuali provvedimenti di rinnovo dell'agevolazione in argomento.

Articolo 2 **(Rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione)**

La norma incrementa la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di 15.500 milioni di euro secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850 milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Rifinanziamento dotazione FSC		850	1.000	1.250		300	250	250

La RT descrive la norma.

Al riguardo, circa gli effetti scontati dalla misura in esame sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto appare necessario fornire maggiori informazioni, chiarendo in particolare l'indice di spendibilità delle risorse, atteso che gli effetti registrati sui predetti saldi non presentano nell'arco temporale considerato il classico andamento della spesa per investimenti, ovvero più bassa nell'anno iniziale del finanziamento dell'opera e via via crescente per effetto della prosecuzione e ultimazione delle opere oggetto di finanziamento.

Si rileva poi che la RT non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

Articolo 3 **(Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0)**

La norma apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0). In particolare, viene rivista la quota degli oneri posta a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 1037 della legge n. 178 del 2020, in coerenza con il PNRR. La disposizione comporta pertanto oneri pari a 3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026.

A tali oneri, per una quota pari a 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95 milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.

Per la restante parte, pari a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, 2.214,1 milioni di euro per l'anno 2022, 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Copertura oneri credito di imposta (ex superammortamento) precedentemente a carico fondo NGEU	3.271,6	2.214,1	1.745,3	1.092,9				

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che con riferimento alla quota coperta a valere sull'articolo 5, la legge di bilancio 2021 già autorizza a LV la fruizione dell'agevolazione in continuità con gli anni precedenti ponendone la copertura a valere sui fondi NGEUa. Successivamente, a seguito di interlocuzioni informali avviate con la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento) non presentava i requisiti necessari per essere finanziato a valere sui fondi del PNRR. In particolare, la misura agevolativa in esame non rispondeva al criterio di “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” (cd “do not significant harm principle”), ovvero non veniva ritenuta in grado di contribuire efficacemente alla transizione ecologica del paese. La norma dispone pertanto la copertura in termini di saldo netto da finanziare degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), in quanto l'impatto in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, in relazione a quanto evidenziato in precedenza, è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021.

Al riguardo, si osserva che la legge di bilancio n. 178 del 2020 prevedeva la copertura finanziaria delle agevolazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l'innovazione e la competitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 della medesima legge (transizione 4.0) a valere sui fondi NGEU (fondi del PNRR) e che la presente norma prevede una nuova copertura in parte a valere sulle risorse nazionali presenti sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2.) e in parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021. Sia la copertura prevista dalla legge di bilancio n. 178 del 2020 che quella posta dalla presente norma a valere sulle risorse previste all'articolo 5, prevedono la sola copertura in termini di saldo netto da finanziarie, in quanto, come riportato dalla RT, l'impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto è già considerato nelle previsioni tendenziali del DEF 2021. A tal proposito si segnala che il DEF 2021¹¹, afferma che le regole contabili decise per il trattamento dei fondi NGEU, con riferimento alla ripartizione fra contributi a fondo perduto e prestiti, prevedono la neutralità sul deficit dei contributi a fondo perduto, mentre per quanto riguarda i prestiti, quelli indicati come sostitutivi si riferiscono a progetti già programmati e sono intesi come sostitutivi di emissioni nazionali, mentre quelli indicati come additivi sono le risorse finanziarie a fronte di maggiori spese o minori entrate che peggiorano l'indebitamento. In particolare, si rammenta che la spesa prevista – laddove finanziata con contributi/sovvenzioni - non rileva sul saldo di indebitamento netto, dovendo ritenersi applicabili le convenzioni contabili generalmente utilizzate per gli interventi finanziati con risorse UE, che presuppongono in ogni caso la contemporanea iscrizione delle poste in entrata e in uscita, indipendentemente dall'esercizio di effettiva erogazione delle risorse, con conseguente impatto neutrale sul saldo. Identico effetto non dovrebbe però prodursi per quanto attiene agli interventi finanziati mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi/additivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente: infatti, pur imputando in via convenzionale tali risorse al medesimo esercizio di realizzazione delle relative spese, l'effetto di copertura non potrebbe in ogni caso realizzarsi in quanto i prestiti, avendo natura finanziaria, non potrebbero essere registrati come risorse ai fini del deficit (calcolato secondo i criteri di competenza economica). Pertanto, per tale componente di finanziamento dovrebbe in ogni caso determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto.

Alla luce di quanto esposto andrebbero dunque forniti maggiori delucidazioni circa la regolarità della rappresentazione sui saldi di finanza pubblica delle nuove modalità di copertura degli effetti del credito di imposta per gli investimenti in beni materiali (ex superammortamento), chiarendo se la neutralità sui saldi del fabbisogno e indebitamento

¹¹ Cfr. Sezione II.2 pagina 10.

netto dei fondi NGEU possa mantenersi anche con riferimento alle nuove modalità di copertura (in particolare, per la parte a valere sulle risorse previste all'articolo 5 e derivanti dal ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021).

In particolare, non sembra che l'aver incluso nelle previsioni tendenziali del DEF 2021 l'impatto della misura in questione possa considerarsi sufficiente e coerente con quanto prescritto dall'articolo 17, comma 3 della legge di contabilità per cui alla relazione tecnica dei disegni di legge è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Infatti, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, occorre dare riscontro circa l'impatto di ogni singola disposizione non potendo ritenersi sufficiente la generica rassicurazione che la misura è già stata inclusa nelle previsioni tendenziali senza che ne sia fornita separata evidenza.

Articolo 4

(Interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie AV/AC)

Il comma 1 per la realizzazione del secondo lotto costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria AV/AC Verona –Padova, concernente “Attraversamento di Vicenza”, autorizza la spesa complessiva di 925 milioni di euro, così ripartita:

(Milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925		20	100	150	200	150	165	95	45	

Inoltre, è autorizzata, per la predisposizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova, la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse in esame sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 integra l'articolo 208, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che per il finanziamento degli interventi relativi alla linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria, sia altresì autorizzata la spesa complessiva di 9.400 milioni di euro, così ripartita:

(Milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235

Le risorse in esame sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2021, a 190 milioni di euro per l'anno 2022, a 300 milioni di euro per l'anno

2023, a 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 940 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.950 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.832 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.925 milioni di euro per l'anno 2028, a 1.565 milioni di euro per l'anno 2029 ed a 1.235 milioni di euro per l'anno 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 2.130 milioni di euro per l'anno 2028, 1.850 milioni di euro per l'anno 2029, 1.695 milioni di euro per l'anno 2030, 1.462 milioni di euro per l'anno 2031 e 470 milioni di euro per l'anno 2032, ai sensi dell'articolo 5.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno ed Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Realizzazione 2^ lotto funzionale attraversamento Vicenza	5	40	100	150	5	25	35	50
Realizzazione tratta ferroviaria Romagnano-Praja, Praja-Tarsia e Galleria Santomarco	8	150	200	250	8	50	70	80

La RT, con riferimento al comma 1 evidenzia che il 2^ Lotto Funzionale "Attraversamento di Vicenza", oggetto del finanziamento previsto dalla presente disposizione, è suddiviso in due lotti costruttivi e prevede la realizzazione di un tratto di nuova linea AV/AC pari a 6,2 km in superficie, oltre il rifacimento di circa 2,7 km di linea storica. Inoltre, il progetto prevede interventi di ridisegno paesaggistico e urbanistico della stazione ferroviaria di Vicenza Viale Roma, la realizzazione della nuova fermata "Vicenza Fiera", nonché interventi di riassetto della viabilità e dei trasporti, funzionali a garantire un accesso rapido alla stazione di Viale Roma da Ovest e da Est. Il progetto preliminare è stato approvato dal CIPE con delibera del 26.11.2020, n. 64, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 05.03.2021, n. 55. Per il 2^ lotto funzionale risulta finanziato il solo 1^ lotto costruttivo per 150 mln di €.

La RT fa presente che allo stato è in corso la progettazione definitiva che prevede un costo dell'opera pari a 1,075 mld € e la cui attivazione è fissata entro il 2027.

Inoltre, la RT sottolinea che al fine di assicurare che RFI possa procedere alla redazione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Verona – Vicenza - Padova, che prevede la realizzazione in superficie di circa 26 km di nuova linea AV/AC, oltre il rifacimento di circa 9,8 km di linea storica, la disposizione autorizza la spesa complessiva di 25 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per l'anno nel 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Relativamente al comma 2 la RT afferma che nell'ambito dello studio della nuova linea Alta Velocità Salerno – Reggio Calabria, sono stati individuati gli interventi prioritari che consentono una sensibile riduzione dei tempi di percorrenza verso tutte le destinazioni nonché l'eliminazione delle limitazioni al transito dei treni merci della linea esistente. Tali interventi interessano le tratte Battipaglia–Praia, Praia–Tarsia e la galleria Santomarco, per un'estesa complessiva di circa 200 Km..

Il primo lotto prioritario si estende da Battipaglia fino a Praia, con uno sviluppo di circa 127 Km, ed ha la finalità di superare i limiti infrastrutturali della linea esistente (velocità massima attuale 110 km/h, velocità di progetto 300 Km/h).

Questa tratta è stata suddivisa in due lotti funzionali: il primo si estende da Battipaglia sino a Romagnano, con uno sviluppo di circa 33 Km e un costo a vita intera stimato in 1.800 milioni di €; l'opera risulta inserita nel PNRR.

Il secondo lotto funzionale si estende da Romagnano a Praia (94 Km) ed ha un costo a vita intera stimato in 4.300 milioni di €.

Il terzo lotto funzionale si estende da Praia fino a Tarsia, ha come finalità quella di ridurre drasticamente i tempi di percorrenza da e per Cosenza e da e per Sibari, favorendo anche i collegamenti con la direttrice ionica. Il lotto ha uno sviluppo di circa 59 km e un costo a vita intera stimato in 3.900 milioni di €.

Completa l'intervento dei lotti prioritari la nuova "galleria Santomarco", con uno sviluppo pari a circa 15 km e un costo stimato di 1.200 milioni di €, che, oltre a consentire la richiusura funzionale della nuova linea AV sulla linea tirrenica esistente, costituisce l'opera prioritaria per sopperire ai limiti infrastrutturali della galleria esistente e consentire il potenziamento dell'itinerario merci Gioia Tauro – Paola – Taranto - Bari.

Riguardo al comma 3 la RT ribadisce la copertura finanziaria degli oneri ai sensi dell'articolo 5, senza aggiungere altre informazioni.

(importi in milioni di euro)

	Spesa complessiva	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Linea ferroviaria AV/AC Verona-Padova: Attraversamento di Vicenza (c. 1)	925		20	100	150	200	150	165	95	45	
Progettazione definitiva terzo lotto funzionale tratta AV/AC Vicenza-Padova (c. 1)	25	5	20								
Linea ferroviaria AV/AC Salerno - Reggio Calabria (c. 2)	9.400	8	150	200	250	740	1.800	1.667	1.830	1.520	1.235
TOTALE	10.350	13	190	300	400	940	1.950	1.832	1.925	1.565	1.235

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere, per cui non risulta possibile una sua valutazione.

Inoltre, si rileva che la RT non espone gli effetti della misura sui saldi del fabbisogno ed indebitamento netto per gli anni successivi al 2024, non risultando possibile verificare l'evoluzione della spesa relativamente a tali saldi.

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), nei seguenti limiti massimi:

(Milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	da 2033
SNF e Fabbisogno		7	40	83	144	231	325	433	577	728	897	1061	1189
Indebitamento	1	15	56	106	178	277	386	505	657	823	1.007	1.173	1.306

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035:

- a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
- b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
- c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 3 provvede a sostituire l'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'allegato 1 annesso al presente decreto, aggiornando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa).

Nuovo allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020)¹²

<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-242.281 (-236.000)	-166.374 (-157.200)	-148.536 (-138.700)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	529.516 (523.235)	440.671 (431.497)	503.586 (493.750)
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-335.281 (-329.000)	-217.874 (-208.700)	-208.036 (-198.200)
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario , tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	622.646 (616.365)	492.171 (482.997)	563.086 (553.250)
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo attribuisce alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare e Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Onere per interessi passivi - maggiore spesa corrente		7	40	83	1	15	56	106

La RT descrive gli oneri per interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a) e la copertura finanziaria del presente provvedimento, senza aggiungere ulteriori informazioni rispetto a quelli contenuti nella norma.

¹² Si ricorda che l'allegato 1 della legge di bilancio per il 2021 è stato sostituito dall'articolo 22-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 183 del 2020 e dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 30 del 2021. Successivamente il presente allegato è stato così sostituito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021. Tra parentesi i risultati differenziali antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Al riguardo, si rileva che la somma degli oneri in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 così come indicati agli articoli 1, 3 e 4 risulta pari a 6.340,13 milioni mentre il presente articolo al comma 2 determina oneri pari a 6.290,13 euro e predispone la relativa copertura su tale importo. Sul punto appare necessario un chiarimento atteso che in base ai predetti calcoli vi sarebbe una mancata copertura degli oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si segnala che la differenza sembra da attribuire all'articolo 1, il cui comma 9 prevede oneri superiori a quelli che dovrebbero derivare invece dalle sue singole disposizioni (vedi commento al precedente articolo).

Ancora si rileva che non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri in termini di indebitamento netto (e fabbisogno) atteso che agli articoli 2 e 4 non vengono esposti gli effetti delle misure sul predetto saldo per gli anni successivi al 2024.

Il comma 1 determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento in base all'autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Si rileva che la RT non fornisce gli elementi utili per la quantificazione dell'onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano emissioni), per gli effetti sui saldi di finanza pubblica nell'arco temporale considerato e per la previsione, dal 2033, dell'onere a regime.

In linea generale, come già ribadito da questo servizio¹³ l'andamento crescente dell'onere per interessi, oltre a essere giustificato da emissioni di titoli del debito pubblico dal 2021 (in misura maggiore) al 2034 sembra scontare un progressivo rialzo dei tassi nei prossimi anni e, dall'altro, il valore estremamente basso dell'onere per l'anno corrente. Comunque, stante la carenza d'informazioni nella RT, la quantificazione non può essere verificata; fra l'altro, si consideri che la configurazione dell'onere entro limiti massimi non sembra rappresentare un idoneo presidio a tutela dei saldi, atteso che la natura della spesa in questione non si presta ad essere contenuta entro un ammontare predefinito.

In relazione all'impatto stimato sui diversi saldi, si evidenzia che, a decorrere dal 2021, la spesa per interessi è sistematicamente maggiore in termini di indebitamento netto (ossia di competenza, sulla base della contabilità nazionale rilevante ai fini del rispetto dei saldi in sede UE) rispetto alla stima in termini di SNF e fabbisogno (ossia di competenza giuridica e cassa) e per l'anno 2021 l'onere per il servizio del debito impatta unicamente sull'indebitamento netto. Su tali scostamenti la RT non fornisce delucidazioni in merito alle cause¹⁴.

¹³ NL n. 221/2021

¹⁴ In merito al diverso impatto dell'onere per interessi stimato sui diversi saldi, si ricorda che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell'indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito si segnala che i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010, si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, "I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti." E, con

Comunque, si segnala che gli oneri recati dal presente provvedimento risultano compatibili con il limite massimo del ricorso all'indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l'anno 2021 con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021. Inoltre, l'utilizzo della predetta quota dell'indebitamento autorizzato dalle Camere sembra coerente con le finalità cui le risorse sono preordinate così come stabilito nella Relazione presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, atteso che gli obiettivi recati dal presente provvedimento sono riconducibili all'intenzione del Governo di rafforzare il programma europeo di sostegno all'economia NGEU attraverso la previsione, a carico di risorse nazionali, di un Piano complementare per i progetti presentati dalle amministrazioni nell'ambito del PNRR, e allo stanziamento di risorse aggiuntive per gli investimenti addizionali da realizzare nelle aree svantaggiate del Paese (FSC) e, più in generale, al sostegno in favore degli operatori economici, dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i soggetti maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia.

In merito alla modalità di copertura che prevede l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, si rinvia alle osservazioni formulate in precedenza nell'ambito di tale norma.

Con riferimento, invece, all'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni 2033 e 2034, andrebbe assicurato la disponibilità di tali risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.

particolare riferimento agli interessi: “Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno.”

A livello operativo, il trattamento contabile degli interessi è esposto nel Manuale al par. 2.4. Limitando l'esame a taluni profili, rilevanti anche per la situazione italiana, i principali elementi sono:

- l'approccio “del debitore” (ossia la registrazione degli interessi è computata sulla base del valore di emissione del titolo e del debito, e degli interessi dovuti contrattualmente, e cioè sulla base delle informazioni disponibili all'inizio della vita del titolo, non cioè sulla base del valore di acquisizione del titolo da parte del creditore e del rendimento storico o di quello registrabile sul mercato al momento di un qualsivoglia eventuale scambio successivo dei titoli): ciò comporta, in pratica, che le compravendite di titoli del debito pubblico sul mercato secondario (ossia dopo l'emissione) non hanno effetto sulla registrazione degli interessi, che viene fissata una volta e per tutte al momento dell'emissione;
- per i titoli zero coupon (come i BOT o i CTZ), privi di cedole, nei quali il rendimento per il creditore è dato dalla differenza fra il valore di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione (più basso), la differenza fra questi due valori è trattata allo stesso modo di una cedola. In alcuni casi (interesse inferiore allo 0,5% annuo e scadenza pari o inferiore a 1 anno) è anche possibile, per ragioni di praticità, registrare tale somma integralmente nella competenza dell'esercizio di emissione, senza suddividerla fra i due esercizi (o tre nel caso dei CTZ) nei quali si potrebbe articolare la vita del titolo;
- per i titoli a tasso variabile (come i CCT) o a cedola indicizzata (come i BTP Italia), nei quali l'ammontare esatto del flusso dei pagamenti è noto solo alla loro scadenza o in prossimità della stessa si richiede che le stime iniziali siano aggiornate periodicamente sulla base delle ulteriori informazioni disponibili, per il resto, il trattamento contabile non differisce concettualmente da un titolo a cedola fissa (come i BTP) o zero coupon (come i BOT o i CTZ).

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Mar 2021 [Elementi di documentazione n. 9](#)
Il bilancio dello Stato 2021-2023. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 213](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento art. 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 su obblighi in materia di Iva per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 su disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a cessioni nazionali di beni (**Atto del Governo n. 248**)
- " [Nota di lettura n. 215](#)
A.S. 2144: "Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"
- Apr 2021 [Nota di lettura n. 216](#)
A.S. 2167: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"
- " [Nota di lettura n. 218](#)
A.S. 2168: "Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia"
- " [Nota di lettura n. 217](#)
Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (**Atto del Governo n. 249**)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 26](#)
A.S. 2144 - Decreto-legge n. 41 del 2021 ("Sostegni"): utilizzo autorizzazione all'indebitamento e risorse e impieghi
- " [Nota di lettura n. 219](#)
A.S. 2172:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 27](#)
Documento di economia e finanza 2021(**Doc. LVII, n. 4**)
- " [Nota di lettura n. 220](#)
A.S. 2169: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 221](#)
A.S. 2191: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mag 2021 [Nota di lettura n. 222](#)
A.S. 2201: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare" (Approvato dalla Camera dei deputati)